



TRIBUNALE DI TARANTO  
Seconda sezione civile  
*Ufficio delle Procedure Concorsuali*

**Il Giudice**

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.9.23;  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento introdotto con ricorso proposto ai sensi degli artt. 18 e 19 c.c.i.i.

da

la [redacted] in persona del legale rappresentante [redacted] Nicola, con sede legale in Martina Franca (Ta) [redacted] [redacted] s 224, rappresentata per procura in atti dall'avvocato Anna Maria Caramia;

\*\*\*

**premesse**

che la società "[redacted] s.n.c.", in data 7.3.23, ha fatto domanda di nomina dell'esperto ai sensi dell'art. 12 c.c.i.i.;

che la società, formulata istanza ai sensi dell'art. 18 co. 1 c.c.i.i. successivamente alla nomina dell'esperto, mediante ricorso ex art. 19 c.c.i.i. depositato in data 23.7.2023 ha domandato al Tribunale la conferma delle misure protettive necessarie ai fini della prosecuzione e del buon esito delle trattative avviate con i creditori ed eventuali altri soggetti interessati in vista del prospettato risanamento;

che il ricorso risulta depositato, tenuto conto della proroga dei termini processuali ex art. 155 co. 4, c.p.c., entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive del patrimonio e dell'accettazione dell'esperto nel registro delle imprese (v. visura camerale pag. 3), sicchè ritualmente l'imprenditore ha provveduto ad introdurre il presente giudizio così come previsto dall'art. 19 c.c.i.i.;

che con decreto del 24.7.23 il giudice ha dato atto della sussistenza dei presupposti richiesti dagli artt. 18 e 19 ccii e, nel fissare l'udienza di cui all'art. 19 co. 4, c.c.i.i., ha invitato l'impresa istante ad integrare la documentazione prescritta dall'art. 19 c.c.i.i.;

che l'impresa ha dato prova di aver notificato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza a tutti i creditori;

che altresì la ricorrente, conformemente a quanto richiesto nel detto richiamato decreto, ha provveduto ad integrare la documentazione mediante il deposito della dichiarazione relativa alla esistenza di azioni esecutive, cautelari e ricorsi di apertura di liquidazione giudiziale pendenti, della visura camerale aggiornata da cui risulta



l'annotazione del numero di ruolo generale del presente procedimento (v. pag. 3), nonché della dichiarazione circa la mancata pendenza dei procedimenti di cui all'art. 25 *quinquies* c.c.i.i.;

#### **considerato**

che in sede di udienza il difensore della impresa ricorrente ha insistito per l'accoglimento dell'istanza di conferma delle misure protettive mentre, tra i creditori interessati, il creditore Banca di Credito Cooperativo di Alberobello Sannicchiele e Monopoli s.c.a.r.l., intervenuto nel procedimento mediante il deposito di memoria difensiva in data 7.9.23 e comparso in udienza a mezzo del difensore avv. Sergio Manigrassi, ha evidenziato l'avvenuto decorso del termine di centottanta giorni fissato dall'art. 17 co.7 c.c.i.i. per addivenire ad una soluzione concordata giacché scaduto il 4.9.2023 ed il mancato riscontro unanime, da parte del ceto creditorio, alla richiesta di proroga del detto termine avanzata dalla ricorrente e dall'esperto in data 28.8.23, sul punto rimettendosi in ogni caso alle determinazioni del giudice designato;

che l'esperto dott.ssa Ersilia Costagliola Di Fiore, nominata in data 27.7.23 in sostituzione del primo esperto inizialmente designato dall'organo camerale dott. Gaetano Di Gregorio, nella relazione depositata in data 31.9.23: *i)* ha dato conto del positivo esame condotto sul test pratico eseguito dall'imprenditore ai fini della verifica della perseguibilità del risanamento, la cui ragionevolezza ella ha ritenuto di poter esprimere sulla base, in particolare, dell'elemento di novità costituito dalla recente rilevante iniezione di liquidità (già acquisita e resa disponibile per una somma pari ad € 194.310,22) all'esito della la cessione delle quote societarie e del conseguente subentro all'interno della compagine sociale della nuova società [redacted] perfezionatasi solo sul finire di luglio (27.7.23); *ii)* ha dato atto dell'opportunità di riavviare le trattative sulla base della anzidetta immissione di risorse da mettere a disposizione dei creditori nonché del attestato rilancio dell'attività economica della società, tenuto conto in particolare del constatato incremento di fatturato; *iii)* ha espresso parere favorevole in ordine alla necessità – prima ancora che della opportunità – della conferma delle misure richieste ai fini dello svolgimento e del buon esito delle trattative con i creditori interessati, tenuto conto: - della pendenza della azione esecutiva che ha assoggettato a pignoramento l'immobile strumentale all'esercizio dell'attività agricola esercitata dall'impresa: - della indispensabilità di tale bene strumentale ai fini del risanamento, giacché funzionale a preservare le condizioni per la continuità; - delle maggiori aspettative di soddisfacimento che il percorso di composizione negoziale, in caso di favorevole esito delle trattative, sarebbe in grado di offrire ai creditori, ove sia considerato che il valore del detto cespite, a seguito delle vendite succedutesi in sede espropriativa e sin qui andate deserte, è giunto ad una misura di realizzo inferiore alla detta liquidità;

#### **osservato**

che la legge non preclude all'imprenditore insolvente l'accesso al percorso della composizione negoziata, a condizione tuttavia che l'insolvenza che lo riguarda, nella misura in cui risulti che il risanamento dell'impresa sia ragionevolmente perseguibile, possa dirsi reversibile;

che a tale riguardo l'esperto ha dato atto, anche sulla scorta dei risultati del test pratico, della sussistenza di concrete prospettive di risanamento, attesa la verificata esistenza delle condizioni per proseguire l'attività di impresa al fine di produrre i flussi necessari a soddisfare in creditori nei termini delle avviate trattative;

che il rilievo, avanzato dalla detta banca creditrice, secondo cui l'incarico dell'esperto deve dirsi concluso a seguito del decorso del termine di centottanta giorni previsto dall'art. 17 co. 7 e della mancata unanime proroga accordata da tutti i creditori, non

tiene conto dell'ulteriore ipotesi di proroga *ex lege* prevista dalla medesima disposizione invocata;

che, invero, la durata delle trattative prestabilita dal legislatore in 180 giorni decorsi i quali l'incarico dell'esperto cessa *ipso iure* qualora le parti non raggiungano un accordo sui modi di superamento della crisi, può essere prorogata per non oltre 180 giorni ulteriori in due sole ipotesi, ovvero: *i)* nel caso in cui tutti i partecipanti alle trattative, e l'esperto, concordino in tal senso; *ii)* laddove l'imprenditore abbia fatto ricorso al Tribunale per ottenere la conferma di una misura protettiva ex art. 19, ovvero quando abbia chiesto al Tribunale di essere autorizzato al compimento di uno degli atti di cui all'art. 22;

che, pertanto, nella specie ricorre l'ipotesi sub *ii)*, avendo l'impresa fatto ricorso al tribunale ai sensi dell'art. 19 c.c.i.i., di tal che, così come statuisce la richiamata norma, "la prosecuzione dell'incarico è resa necessaria";

#### **precisato**

ad ogni buon conto, che nel caso – come quello in esame – di sostituzione dell'esperto, il termine di 180 giorni decorre comunque dall'accettazione del primo esperto nominato, sicchè è a quel termine che occorrerà fare riferimento al fine di considerare l'ulteriore massima durata all'esito del quale l'incarico dell'esperto cesserà di diritto, con l'ulteriore rilevante avvertenza che, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19 c.c.i.i., il giudice che le ha emesse non potrà che dichiararne cessati gli effetti (art. 17 co. 8, c.c.i.i.);

#### **ritenuto**

pertanto che, fatti salvi gli ulteriori necessari approfondimenti in ragione della natura necessariamente sommaria e non definitiva del presente giudizio ed in considerazione della particolare fase delle trattative nel contesto del rinnovato scenario societario, economico e finanziario prospettato dall'esperto, le misure protettive di cui è stata richiesta la conferma, giacchè idonee a svolgere la funzione di consentire all'imprenditore di avviare o proseguire le trattative in posizione di equilibrio negoziale, risultano strumentali a favorirne il buon esito, tenuto conto che le relative iniziative espropriative già avviate nei confronti della debitrice, se non inibite, precluderebbero a priori ogni possibilità di risanamento, ferma in ogni caso la modificabilità o la revocabilità delle misure al ricorrere, *in fieri*, del duplice presupposto di cui all'art. 19 co. 6, d.l. cit. (ovvero, l'incapacità delle misure protettive di assicurare il buon esito delle trattative o, in alternativa, il fatto che le stesse appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori);

che le misure protettive, già efficaci sin dal momento della pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese, possono essere confermate per la richiesta durata massima iniziale di 120 giorni, da ritenere proporzionata in relazione alla attività da svolgersi;

#### **p.q.m.**

visti agli artt. 18 e 19 c.c.i.i.,

**conferma** le misure protettive del patrimonio della società [redacted] i [redacted] n.c. previste dall'art. 18 c.c.i.i. nei confronti di tutti i creditori individuati in atti, i quali, conseguentemente, non potranno acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore ricorrente, iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul relativo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;

**stabilisce** la durata delle misure protettive richieste – già efficaci a decorrere dal giorno di pubblicazione nel Registro delle Imprese dell'istanza di applicazione ex art. 18 c.c.i.i. – nella misura massima di centoventi giorni;

**avverte** che, ai sensi dell'art. 18 c.c.i.i.: *i)* restano esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori; *ii)* dal giorno della pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione non può essere pronunciata la sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza; *iii)* i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 del citato art. 18;

**prescrive** che l'esperto provveda a segnalare tempestivamente a questo giudice ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato idoneo a giustificare la revoca delle misure di protezione o l'abbreviazione della relativa durata;

**manda** alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti, all'Esperto e al Registro delle Imprese entro il giorno successivo al deposito.

Taranto, 24 settembre 2023.

Il Giudice  
Giuseppe De Francesca

